

N. 1465

## **DISEGNO DI LEGGE** d'iniziativa della senatrice PORETTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2009 Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto la vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci da banco (cosiddetti over the counter-OTC) al di fuori delle farmacie. Era questa una misura necessaria, anche se non sufficiente, per aprire il mercato della distribuzioni e della vendita al dettaglio di tali farmaci al fine di offrire ai consumatori non solo maggiore reperibilità, ma anche un significativo risparmio. Secondo un rapporto del Centro studi investimenti sociali (CEN-SIS) per conto dell'Associazione nazionale dell'industria farmaceutica e dell'automedicazione (ANIFA) del 4 luglio 2007, il 61 per cento degli italiani era favorevole a tale misura di liberalizzazione. Nell'anno successivo all'entrata in vigore della legge, le parafarmacie sono più che raddoppiate (da 1061 a 2201) ed i corner della salute nei supermercati sono passati da 137 a 2008. Nel maggio 2008, dieci mesi dopo l'entrata in vigore citato decreto-legge n. 223 del 2006, la quota di farmaci OTC e SOP venduti fuori dalle farmacie era passata da 3,5 per cento a 5,5 per cento. Questo ha comportato un notevole vantaggio per il consumatore: se il prezzo medio di un farmaco OTC è di 6,5 euro nelle farmacie, scende a 6,30 nelle parafarmacie, e soprattutto a 5,04 nei corner, un risparmio medio di quasi un euro e mezzo a confezione.

Il citato decreto-legge n. 223 del 2006 contiene però, all'articolo 5, un grosso limite: «La vendita dei farmaci ... deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abi-

litati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci». Questo comporta una profonda limitazione del mercato, visto che solo i grandi supermercati possono permettersi la creazione di spazi appositi e l'assunzione di farmacisti. Tanto è vero che la legge, nella parte in cui «liberalizza» la vendita dei farmaci OTC, è stata definita dall'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC) una norma «ad cooperativam», visto che favorisce la grande distribuzione come la Coop, uno dei soggetti che più si è impegnato per questa legge.

Perchè non poter acquistare un farmaco, per esempio, a base di ibuprofene (contro il mal di testa) in una stazione di servizio lungo l'autostrada o in edicola, al negozio di alimentari piuttosto che al tabaccaio, esercizi che sicuramente non possono attrezzarsi con un farmacista per avere un angolo con questi prodotti? Così funziona ad esempio negli Stati Uniti, dove chi ha un banale mal di testa può sempre e facilmente reperire una pillola a qualsiasi ora del giorno e della notte, senza la necessità di andare in cerca della farmacia di turno o di un supermercato aperto.

Inoltre risulta del tutto ingiustificato e lesivo dei consumatori il divieto di applicare ai farmaci OTC sconti, operazioni a premio e concorsi, così come per qualsiasi altro bene di consumo, divieto in genere mascherato dietro al fatto che i farmaci sarebbero prodotti potenzialmente dannosi per la salute, danno che, invece, non sarebbe tale per le promozioni di alcolici, dolci e qualunque altro prodotto che, al pari di un farmaco, se XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

consumato in condizioni non razionali potrebbe arrecare danno. È evidente che non si tratta di un divieto finalizzato alla salute del consumatore ma solo a mantenere blindato un mercato su cui le attuali cosiddette liberalizzazioni hanno ancora poco influito. Un divieto, questo, di cui sembrano beneficiare solo gli attuali monopolisti, visto che pone un profondo limite alla competitività dei prezzi.

La liberalizzazione, questa sì degna di tale nome, proposta in questo disegno accelererebbe quel *trend* positivo già visto con l'emanazione del citato decreto-legge n. 223 del 2006.

Per tale motivo, onorevoli Senatori, vi invito ad approvare il presente disegno di legge, composto di un unico articolo volto ad abrogare l'obbligo del farmacista per la vendita dei farmaci senza prescrizione medica e il divieto per le vendite promozionali. È una misura che, eliminando il monopolio della vendita «alternativa» dei farmaci OTC oggi detenuto dalla grande distribuzione al dettaglio, favorirebbe quei 40 milioni di cittadini che già fanno uso di questi prodotti.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci» sono soppresse.